

STRATEGIE DI ACCESSIBILITÀ E NEGOZIAZIONE IN TESTI LEGALI DELLA UE IN ELF

Un approccio cognitivo-funzionale all'analisi critica del discorso in contesti migratori

MARIAROSARIA PROVENZANO

Abstract – The present chapter focuses on a corpus of legal texts from the EU regarding immigration and political asylum, and concerns in particular the administrative practices involving immigrants in member states. At the basis of the study, there is the awareness that these specialized text-types are mainly built on pragmatic strategies which are principally and practically a reflection of Western routines. Such a biased representation of legal meanings and relationships is thus thought to be the main cause of misunderstandings between the parties involved, and damaging to the relationship between the authorities, on the one hand, and, on the other, the subjects of the procedures, both migrants and asylum seekers. It follows that a thorough procedure of analysis, and an intra-lingual translation (Gotti 2005) are needed. The corpus selected is analysed on the basis of a Critical Discourse Analysis (Fairclough 1995), and then reformulated through van Dijk's macrorules (1980). The fieldwork concludes the practical part of the work, and serves to: (a) highlight the relevant incongruities between the illocutionary meanings of the original statements, and the perlocutionary effect produced on receivers; and (b) propose new formulae/new patterns of action, in order to make rules accessible (Widdowson 1979) to the real receivers of the texts.

Keywords: power asymmetry; pragmatic markers; accessibility strategies; interaction moves.

1. Introduzione

Il presente contributo mira a presentare casi di studio basati su generi testuali specialistici in ELF (English as a lingua franca), con l'obiettivo di sollecitare l'attenzione di studiosi del campo e mediatori linguistici verso usi specialistici della lingua in situazioni di interazione professionale. L'interesse nasce dalla necessità di riconsiderare specifici contesti in ambito europeo, in particolare nei campi legale ed economico, nei quali le varie istanze di carattere normativo, socio-culturale e giuridico possono rappresentare motivo di conflitto a livello interpretativo (Guido 2008; Provenzano 2008) e, dunque, necessitare di nuovi adattamenti relativi al contesto ed alle aspettative dei supposti interlocutori, cioè migranti e richiedenti asilo.

L'ipotesi dello studio è basata sull'idea di una persistente 'asimmetria di potere', riflessa nella scelta di specifiche pratiche linguistiche all'interno della UE, in base alle quali l'accessibilità a costrutti legali specialistici si definisce in base a norme testuali condivise, che possono cioè assicurare una condivisione di interpretazioni, tuttavia limitata solo ad esperti. L'obiettivo è, dunque, sollecitare l'attenzione su: (a) un'analisi delle interazioni specialistiche che definiscono principalmente il tipo di relazione, sociologicamente rilevante, fra i partecipanti alle interazioni; (b) un focus specifico sulle modalità pragmatiche con cui si interagisce, qui limitate alla testualità scritta. Queste premesse contestuali sono necessarie a porre le basi di un'indagine approfondita sulle varie modalità con cui tali 'asimmetrie di potere' (Guido 2008) si riflettono tecnicamente ai diversi livelli linguistici e pragmatici del discorso. Fra gli ambiti discorsivi da considerare vi è quello della coesione, nelle sue varie forme e funzioni, che nel contesto specialistico della UE serve a rappresentare relazioni istituzionali riferite, ad esempio, a rapporti fra la stessa UE e gli Stati membri.

È, quindi, rilevante analizzare specifici deittici, aventi la funzione di: (a) rappresentare tali realtà istituzionali, (b) verificarne l'accessibilità a comunità di migranti che parlano diverse variazioni di ELF e, in ultima istanza, (c) considerare delle problematiche traduttive di testi comunitari, nella prospettiva dell'equivalenza. Saranno riportati esempi di testi originali in inglese – incentrati sulle principali questioni legate al diritto d'asilo – e la loro resa traduttiva in italiano, così da mettere l'accento sul problema dell'equivalenza e, successivamente, della reale ricezione dei nuovi testi riformulati.

2. Caratteristiche linguistiche e pragmatiche dei testi legali della UE

2.1. Quadro teorico: enunciazione dei modelli

Scopo della presente sezione è illustrare gli aspetti determinanti dal punto di vista teorico-linguistico, della legislazione europea in materia di asilo e immigrazione. Particolare importanza assume il quadro teorico di De Beaugrande e Dressler (1981) che, come esplicitato nella sottosezione 1.2, ha come principale obiettivo la definizione dei parametri testuali alla base della comunicazione legale nell'ambito della UE e, quindi, delle interazioni specialistiche in ELF.

Nell'illustrazione di tale *framework*, saranno esaminati alcuni aspetti fondamentali della coesione testuale e della coerenza discorsiva, che sono definiti come preliminarmente necessari al fine dell'interpretazione. Considerare, infatti, l'effetto a livello interpretativo che i parametri possono

esercitare sulla costruzione testuale ha un certo rilievo anche nella valutazione del successo o del fallimento dell'interazione.

Il rilievo di tali analisi è, dunque, legato all'ambito pragmatico dell'azione ed intende esaminare gli 'atti linguistici' (*speech acts* – Austin 1962; Searle 1965), a livello dei testi originali e delle riformulazioni testuali. In tale prospettiva, l'analisi è incentrata: (a) sulle strategie testuali attraverso cui l'intento illocutorio del legislatore fa riferimento ad un'audience implicita di migranti e (b) su come questo livello sia più o meno realizzato nell'effetto perlocutorio attraverso scelte 'equivalenti' di registro specialistico (cf. Guido 2004) nella versione tradotta. A questo punto, l'analisi diventa una *Critical Discourse Analysis* (CDA – Fairclough 1995), nel senso di una interpretazione/ spiegazione delle scelte pragmatiche attuate nell'originale e della resa stilistica/pragmatica del testo d'arrivo, che rappresenta un adattamento/ accomodamento dell'originale sulla base delle norme legali della cultura italiana. Ne segue una riflessione sulla validità interpretativa della traduzione in italiano, nel senso di una legittimazione strutturale del testo. Che cosa si perde in traduzione ed anche come l'equivalenza sia mantenuta o sia 'pragmaticamente fallace' costituiscono due motivi importanti di indagine.

A caratterizzare questa sezione, c'è la necessità di considerare la legge internazionale della UE a livello pragmalinguistico, ovvero nell'interazione dialogica con gli Stati Membri, ed attraverso le modalità con cui avviene lo scambio informativo.

È, infatti, un assunto determinante dello studio che una chiarezza espositiva del testo della legge originale sia determinante per garantire, sia a livello teorico che a livello pragmatico, una certa corrispondenza fra l'intenzionalità codificata dagli *speech acts*, da un lato, e l'effetto perlocutorio, dall'altro. Obiettivo dello studio è sollecitare l'attenzione su questi aspetti pragmatici del linguaggio legale europeo ed analizzare i tratti emblematici dei testi selezionati, tanto rispetto all'audience implicita, quanto rispetto agli argomenti oggetto della legge. I modelli teorici di riferimento adottati in questo studio sono: (a) il modello funzionale di Halliday (1994) applicato al CDA, che mira ad identificare gli aspetti pragmatici rilevanti all'analisi; (b) l'enunciazione dei parametri di testualità di De Beaugrande e Dressler (1981) per un'interpretazione testuale del significato e della coerenza discorsiva (in particolar modo, con riferimento al concetto di 'coerenza testuale', 'soggettivizzata' rispetto all'identità socio-culturale dei partecipanti); infine, (c) il modello di Van Dijk (1980), che introduce nuove regole di riformulazione, come la *extension*, per una resa stilistica e funzionale dell'argomentazione legale.

2.2. La Grammatica Funzionale di Halliday dalla prospettiva della Critical Discourse Analysis di Fairclough

Fra i modelli teorici alla base del presente studio, ha rilevanza il modello di Halliday (1994), considerato qui nella prospettiva di rappresentazione dei rapporti, strutturalmente ideologici, fra le due entità sociali del ‘contratto europeo’, ovvero le istituzioni europee, da un lato, e gli Stati Membri, e le comunità migranti dall’altro. Questo tipo di approccio ha infatti l’obiettivo di identificare le strategie testuali messe in atto dagli autori delle normative per celare eventuali responsabilità nel processo di produzione del testo legale e nelle eventuali divergenze nella sua ricezione. Nelle sezioni che seguono, saranno prese in considerazione le dimensioni pragmatiche dell’atto comunicativo e l’interpretazione da parte degli interlocutori reali.

Si passa, qui, ad un’illustrazione dei principali tratti distintivi del modello, con riferimento alle rilevanti strutture grammaticali ed al loro uso in contesto. Un’analisi funzionale dei tratti caratteristici del linguaggio legale europeo appare necessaria ai fini di una valutazione anche pratica delle competenze attribuite agli Stati Membri, e del grado di ‘accessibilità’ della legge a livello transnazionale.

Fra gli elementi salienti dell’analisi vi è l’uso di forme verbali non-finite, che partecipano del senso peculiare del tempo nel discorso legale. Possono esservi, inoltre, differenti contestualizzazioni nella realizzazione del passivo applicato alla frase, ad esempio come pre-modificatore, con conseguenti implicazioni pragmatiche.

2.3. Schema Theory di Carrell ed implicazioni pedagogiche

In questa sezione, si considerano i processi attivati principalmente nella comprensione testuale con riferimento all’attivazione interattiva da parte del ricevente di processi *top-down* e *bottom-up* (Carrell *et al.* 1988). Queste le definizioni dei processi date da Carrell: per *top-down process*, si intende il sistema di processi inferenziali attuati sul testo dal lettore al fine di dar senso al mondo testuale, per esempio in riferimento alla *textual coherence* (questo costruito sarà spiegato nella sezione successiva). Chiaramente, questo processo è strettamente correlato alla personale conoscenza del mondo da parte del lettore, come anche è basata sui vari fattori socio-culturali che determinano la sua personale interpretazione del mondo. Invece, per *bottom-up process* si fa riferimento alle strutture stesse del testo specialistico, al fine di verificarne l’accessibilità ed il senso pragmatico.

Si pensa infatti che tale attivazione di processi, non distinta, ma intrinsecamente interattiva, sia fondamentale per la comprensione, specialmente se si considera ELF applicata al discorso legale. A questo livello, si intende far riferimento all’attivazione sistematica di tali processi

contestuali, nel senso di porre l'attenzione (a) sulle difficoltà testuali rappresentate dalle caratteristiche normative del discorso legale della UE; e (b) sui modi/processi mentali che si prevede possa attivare un lettore implicito e quelli realmente attivati dal lettore empirico nell'interpretazione testuale. Ne consegue, infatti, che l'analisi debba concentrarsi sulle equivalenze traduttive di strutture non traducibili letteralmente dall'inglese in un'altra lingua, ma solo in riferimento ad un'interpretazione contestuale/pragmatica. Ciò spiega come la traduzione di un testo legale specialistico della UE non possa essere immediata per un lettore inesperto poiché ad esso si richiede una consapevolezza delle peculiarità socio-culturali alla base del diritto internazionale europeo e dei limiti delle sue realizzazioni negli ambiti socio-culturali e politici delle varie nazioni (cf. Provenzano 2003). Da questa prospettiva, un testo europeo acquista lo status di testo specialistico da analizzare secondo le procedure *top-down/bottom-up* previste da Carrell (cf. Guido 1999). L'attivazione di processi interpretativi contestuali è dunque cruciale affinché le relazioni testuali delle normative legali UE possano divenire accessibili all'interlocutore. A questo livello di indagine, la 'coesione' stessa, definita nella sezione seguente, è strumentale alla comprensione (ad esempio, pronomi o referenti testuali indicativi di entità solo contestualmente accessibili – come 'Stati Membri' – poiché referenti esoforici). La sezione successiva esplorerà il costrutto della 'coesione' come uno fra gli 'standard di testualità' (cf. de Beaugrande e Dressler 1981), necessari a garantire l'organizzazione testuale. Si intende analizzarlo, facendo leva sugli effetti di questo parametro sulla comunicazione interculturale del testo ai fini dell'esito positivo o negativo dell'interazione.

2.4. Standard di testualità – de Beaugrande e Dressler

Fra gli aspetti testuali dei documenti da considerare vi è la *reference*, rappresentata da un insieme di riferimenti testuali correlati, in questo caso, ai contesti europei ed alle entità partecipanti al processo. L'obiettivo è verificare l'accessibilità del testo legale e definirne i limiti di funzionamento. È per questo motivo che è importante evidenziare quali parametri testuali governano il testo, e come funzionano nel contesto interculturale delle Migrazioni. I paragrafi successivi intendono identificare le strategie di costruzione della *reference*, i parametri del discorso specialistico che la caratterizzano, anche con riferimento al quadro teorico di Gotti (2005).

La *reference* è qui principalmente esplorata in riferimento all'uso di forme pronominali, ma anche ad altri riferimenti testuali, che assumono la funzione di *substitutes* (sostituti nominali), ed altri riferimenti estensivi, nella categoria della 'deissi' (cf. de Beaugrande e Dressler 1981, pp. 48-110). Uno dei principali limiti nella realizzazione della *reference* è proprio l'identità

multiculturale dei referenti empirici di un testo legale sulle Migrazioni, che può non essere percepita da chi produce un documento legale su questo argomento. Per tale motivo, i parametri della ‘coerenza’ e della ‘coesione’ necessitano di una revisione in chiave multi pragmatica e multiculturale – come pure i parametri di uguale rilevanza di ‘accettabilità’ ed ‘intertestualità’.

Le presupposizioni stesse del produttore del testo applicate sia nella rappresentazione testuale sia nell’uso di forme sintattiche possono non corrispondere ai parametri esperienziali di coerenza testuale dei riceventi con background linguistico-culturali differenti. Lo stesso si applica alle ‘massime di cooperazione comunicativa’ di Grice (1975) – come la massima della ‘qualità’, definita come la comunicazione di informazioni il più possibile chiara; ‘maniera’, come il modo chiaro e preciso di fornire informazioni; o ‘rilevanza’, come la pertinenza dell’informazione.

3. Analisi

3.1. *Uso della diatesi passiva*

Di seguito sono riportati alcuni estratti emblematici della Convenzione di Schengen (1985), relativa alla regolamentazione dei confini all’interno del territorio europeo, e principalmente applicata per definire legalmente i limiti territoriali rispetto ai flussi migratori attraverso gli Stati Membri.

Written information provided by *the requested* Member State may not be used by *the requesting* Contracting Party.¹

Il paragrafo citato induce ad una riflessione sul processo di significazione del documento di Schengen, ai fini dell’identificazione dei reali partecipanti all’interazione. In questo esempio riportato l’identità reale degli attori partecipanti all’interazione, riflessa nella frase *the requested Member State*, (“lo Stato Membro a cui inoltrare la richiesta d’asilo”), nonostante sia recuperabile a livello testuale, può non essere esplicita nell’identificazione dell’interlocutore, se non attraverso una contestualizzazione della diatesi passiva. Questa scelta, particolarmente tipica del discorso specialistico, (cf. Gotti 2005, p. 96), porta con sé delle implicazioni pragmatiche di rilievo, il che consente di introdurre un approccio ‘critico’ all’analisi del testo (Fairclough 1995). Questo tipo di approccio, che estende il profilo di

¹ Dalla Traduzione ufficiale della Convenzione di Schengen, art.39 (par.2):
“Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta possono non essere usate dalla Parte contraente richiedente.”

Halliday (1994), intende indagare i diversi tipi di strutture linguistiche nel testo, intese come scelte ‘preferite’ nei rispettivi contesti socio-culturali di riferimento. L’uso della voce passiva in un testo legale può consentire differenti interpretazioni pratiche in relazione al reale intento del produttore del messaggio, o ‘forza illocutoria’ (cf. Austin 1962, per un’indagine della forza illocutoria come intento comunicativo del locutore). Fra i ricercatori di rilievo nell’ambito del discorso legale interculturale, Roberts e Sarangi (1999) indagano dinamiche di *gatekeeping* in contesti istituzionali, come luogo di dinamiche di cattiva comunicazione. È infatti possibile che tali casi possano verificarsi, non per incompetenza ‘socio-culturale’ degli interlocutori, ma piuttosto a causa di un intento non chiaro per loro (cf. Sperti 2014).

La rilevanza di questo processo di analisi è legata, dunque, alle pratiche empiriche di riconoscimento dell’intento illocutorio del parlante-legislatore, spesso non accessibile all’interlocutore-migrante e che, quindi, necessita di spiegazioni/chiarimenti da parte del mediatore. È su queste basi di analisi del discorso, sia scritto che orale, che si consolidano i presupposti di questo studio. È infatti evidente che lì dove l’intento illocutorio del parlante risulta non chiaro all’interlocutore, gli effetti sul piano pratico possano essere dannosi. Ed una delle scelte testuali che può creare ambiguità è l’uso del passivo, come nell’esempio *the requested Member State*. Qui, il passivo implicito e privo di agente ha come obiettivo la chiusura dell’informazione e necessita di una contestualizzazione da parte del lettore per attuarne il senso e realizzare una traduzione pragmaticamente efficace. I paragrafi seguenti intendono mettere in luce aspetti simili della manipolazione del discorso legale.

3.2. Altri aspetti dell’analisi di Schengen: il caso lessicale di setting the borders

Uno degli aspetti determinanti della questione di Schengen è rappresentato dal caso lessicale dei ‘confini’, principalmente riguardante la “graduale abolizione dei controlli ai confini comuni degli Stati Membri” (“the *gradual* abolition of checks at the Member States’ common borders”).

Come per l’ambito sintattico, rappresentato dalla pre-modificazione, anche il caso lessicale riporta esempi importanti di concetti aventi più una connotazione politica che geografica.

L’analisi deve, quindi, basarsi sull’identificazione di strategie discorsive che intendono realizzare un compromesso fra la libertà di commercio e quella di movimento fra gli Stati Membri, e l’implementazione di misure di sicurezza. A tal fine, i due costrutti di ‘coesione’ e ‘coerenza’ sono indagati qui per mettere in luce in che modo la *coherence*, intesa come rappresentazione logica di fatti e cose, è testualmente realizzata, e come

questi elementi possano rendere il testo accessibile a non-esperti. Di seguito viene fornito un esempio rappresentativo di analisi linguistico-cognitiva di alcuni concetti salienti del documento.

3.2.1. *Analisi del lessico di Schengen*

Questo è un esempio saliente relativo ai ‘confini’, cioè la distinzione fra ‘confini interni’ ed ‘esterni’, arbitrariamente siglata dai legali della UE, nella continua evoluzione semantica della terminologia. Qui sotto, la citazione integrale dall’articolo 1 di Schengen:

(from Art. 1) “*internal borders*: shall mean the *common land borders* of the Contracting Parties, *their airports for internal flights and their sea ports for regular ferry connections exclusively from or to other ports within the territories of the Contracting Parties and not calling at any ports outside those territories*;

external borders: shall mean the Contracting Parties *land and sea borders and their airports and sea ports*, provided that they are not *internal borders*; (...)

internal flight: shall mean any flight exclusively to or from the territories of the Contracting Parties and not landing in the territory of a third State;

border crossing point: shall mean any crossing point authorised by the competent authorities for crossing *external borders*;

border check: shall mean a check carried out at *a border* in response exclusively to an intention to cross *that border*, regardless of any other consideration. [Enfasi aggiunta]²

La questione principale da considerare è in che misura questi elementi siano accessibili ai potenziali riceventi dei testi, ovvero ad immigrati interessati ad identificare il ruolo cruciale dei due Stati coinvolti nel processo di

² Si riporta la traduzione ufficiale della Convenzione di Schengen dal sito web della UE, <http://eur-lex.europa.eu/>:

articolo 1:

Ai sensi della presente convenzione, si intende per:

Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;

Frontiere esterne: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;

Volo interno: qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;

Paese terzo: qualunque Stato diverso dalle “Parti contraenti”;

Straniero: chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;

Straniero segnalato ai fini della non ammissione: tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d’informazione Schengen conformemente al disposto dell’articolo 96;

Valico di frontiera: ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne.

negoziazione di un documento (ad esempio, il permesso di soggiorno), come anche ai consulenti legali. Come anticipato sopra, il senso è intercettare il valore dei segni linguistici, come la funzione illocutoria all'interno del contesto comunicativo. I marcatori identificativi del Preambolo della Convenzione sono in prevalenza deittici (come nell'esempio di *those territories* – ‘quei territori’) ed applicando il CDA, richiedono uno sforzo dal punto di vista dell'identificazione dei referenti reali. Altre difficoltà legate all'interpretazione della coerenza e della coesione, sono riprese successivamente, nella parte relativa al processo di ricezione del documento. Invece di privilegiare la rilevanza legale e politica nella distinzione dei confini, gli autori della legge optano per riferimenti vaghi ed estesi, come ad esempio nella definizione di *external borders*. Per ‘confini esterni’, si intendono “i confini terrestri e marittimi degli Stati contraenti, come anche aeroporti e porti terrestri, ad esclusione dei confini interni”.

Nei paragrafi successivi, si mettono in luce altri aspetti salienti della vaghezza del discorso di Schengen, selezionando quegli estratti che riguardano la richiesta d'asilo. L'esempio è ripreso dall'art.25, riguardante il caso di uno straniero, chiamato *alien* (‘estraneo’) nella legge, e il rifiuto di ingresso nel territorio europeo da parte delle autorità europee.

1. Where a Contracting Party considers issuing a *residence permit* to an alien for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry, it shall first consult the Contracting Party issuing the alert and shall take account of its interests; the *residence permit* shall be issued for substantive reasons only, notably on humanitarian grounds or by reason of international commitments. [Enfasi aggiunta]³

Anche l'articolo 30, paragrafo 1, punto d), propone delle strutture che riflettono tale ambiguità in relazione al concetto di ‘confini esterni’.

³ Dalla traduzione ufficiale dell'Articolo 25:

1. Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali.

Se il titolo di soggiorno viene rilasciato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.

2. Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso. Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

Until the harmonization of visa policies is fully achieved, and if the asylum seeker is exempted from the visa requirement by some Contracting Parties only, *the Contracting Party across whose external borders* the asylum seeker, through exemption from the visa requirement, has entered the territories of the Contracting Parties shall be responsible, subject to a), b) and c). [Enfasi aggiunta]⁴

Nell'estratto sopra, la negoziazione avviene sulla base di marcatori geopolitici, in genere pre-modificatori, che segnalano la categoria dei confini, come spazio geografico e politico nella rappresentazione degli eventi: in questo caso, il pre-modificatore *external* diventa il marcatore chiave nell'assegnazione delle responsabilità in materia di richiesta d'asilo.

In una delle sezioni successive è riportata una riformulazione dei paragrafi salienti della Convenzione, con particolare riferimento alla definizione dei 'confini esterni', finalizzando l'analisi ad una riattualizzazione di Schengen rispetto ai parametri cognitivi e socio-culturali degli interlocutori. È infatti lì che il modello di van Dijk (1980) è applicato per rendere più accessibile il testo, e poi testato su soggetti migranti per verificarne l'accessibilità, come nell'esempio che segue:

d) If the Schengen States exempt the asylum seeker from the visa requirement, it is responsible the Schengen State across whose external borders the seeker entered the territory. *External borders* are the Schengen State frontiers bordering a non-Schengen State.

Until harmonisation of visa policies is fully achieved, and if only some Schengen States exempt the asylum seeker from the visa requirement, comma d) shall apply. Provisions a), b) and c) shall hold as well. [Enfasi aggiunta]⁵

3.3. Regolamento di Dublino – analisi sull'equivalenza

Un altro documento legale della UE considerato ai fini della richiesta d'asilo è il Regolamento di Dublino (2003). Analogamente a Schengen, si considerano in questa sezione le parti salienti del documento allo scopo di

⁴ Dalla traduzione ufficiale dell'art.30:

Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora il richiedente l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di talune Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c), la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori delle Parti contraenti.

⁵ Traduzione dell'estratto riformulato, dal paragrafo d) dell'art.30:

“Qualora gli Stati Schengen esonerino il richiedente asilo dalla richiesta del visto, la responsabilità è dello Stato Schengen attraverso i cui confini esterni il richiedente asilo ha fatto ingresso nel territorio europeo. Per 'confini esterni', si intendono le frontiere, che delimitano il passaggio da uno Stato Schengen ad un altro che non fa parte dell'area Schengen. Fino alla totale armonizzazione delle politiche del visto, e nell'eventualità soltanto alcuni Stati Schengen esonerino il richiedente asilo, si applica il paragrafo d). Le clausole a), b) e c) sono ugualmente applicate.”

rendere ‘visibili’ (Giddens 1981) alcune pratiche discorsive o *routines* socio-pragmatiche del Regolamento come esempi di manipolazione del discorso legale. Inoltre, l’assunto alla base dell’analisi è la realizzazione attraverso il linguaggio di relazioni istituzionali, ovvero di un’interlocuzione fra la UE, da un lato, e gli Stati Membri. L’intento è metterne in luce gli effetti pragmatici, definiti a livello linguistico, attraverso scelte testuali per poi evidenziare gli esiti di un *fieldwork*.

Dall’art. 2, paragrafo (c) del Regolamento:

Application for asylum’ means the application made by a third-country national which can ***be understood*** as a request for international protection from a Member State, under the Geneva Convention. “***Any application for international protection is presumed to be an application for asylum***” unless a third-country national explicitly requests another kind of protection that can be applied for separately. [Enfasi aggiunta]⁶

La frase “any application for international protection is presumed to be an application for asylum” è anche analizzabile come riduttivo della massima di Qualità (Grice 1975) poiché pospone l’informazione saliente al termine della frase. Una traduzione equivalente in italiano potrebbe essere: “Qualsiasi richiesta di protezione internazionale può essere considerata una richiesta d’asilo.” La scelta del passivo è sintomatica di una scelta del locutore, ed è arricchita da processi relazionali (Halliday 1994), nel sintagma *is presumed to be*, che possono essere analizzati nella forma di chiusura/elisione dell’informazione, anche nella prospettiva dell’*Appraisal Framework* (Martin e White 2005). Scelte pragmatiche di questo tipo possono essere rilevanti perché analizzate qui nella forma testuale scritta, rivelando un senso di manipolazione della percezione del destinatario, importante nell’analisi da due punti di vista. Il primo collegabile alla traduzione stessa del sintagma *is presumed to be* nel registro equivalente in italiano, in cui il passivo può essere reso come ‘può essere considerata’, quindi modulando la frase in ambito interlocutorio tramite il modale possibilista, tipico del discorso legale convenzionale. L’equivalenza, tuttavia, è pragmatica, non semantica, in quanto nell’originale stesso si evidenzia una vaghezza nell’asserzione definita dalla frase idiomatica legale *is presumed to be*. In seconda istanza, l’intero paragrafo preso contestualmente si presenta vago, anche per la concomitanza

⁶ Dalla Traduzione Ufficiale del Regolamento di Dublino, art.2 par.(c):

“domanda d’asilo”: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale da parte di uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che il cittadino di un paese terzo solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che può essere richiesto con domanda separata.

con gli indefiniti *any* e *a*, e l'assenza stessa di agente nel funzionamento del processo. Su queste basi, si definisce il carattere ideologico dell'informazione, la cui rappresentazione permane indefinita.

In sintesi, è dunque importante rilevare la depersonalizzazione del discorso legale europeo, nell'ambito della testualità scritta, e di conseguenza ipotizzare per studi successivi, uno studio sulle conseguenze dell'uso di queste locuzioni al passivo e i loro effetti pragmatici, anche nell'ambito del discorso orale. Un meccanismo di reversibilità della costruzione frasale è alla base della natura del processo relazionale e può determinare quella vaghezza nel discorso specialistico insieme alla necessità di identificare il soggetto *any application* nel ruolo di 'identificatore' del processo (Halliday 1994).

Più tecnicamente, la reversibilità è legata alla scelta della voce attiva/passiva nel testo (Guido 2004, p. 211), ed ha implicazioni ideologiche. Infatti, l'effetto dell'uso contestuale del passivo è anche un *disclaimer*.

La vaghezza del discorso è pure determinata da scelte avverbiali che codificano il discorso sul ritiro della domanda d'asilo, e dunque ripropongono scelte esclusive, come nel paragrafo che segue:

withdrawal of asylum application means the actions by which the applicant for asylum terminates the procedures initiated by the submission of his application for asylum, in accordance with national law, *either explicitly or tacitly*.⁷

La presenza di due avverbi non chiarisce gli intenti del locutore, ma produce l'effetto di vaghezza sull'audience implicita.

Dal paragrafo (j) del Regolamento di Dublino:

'residence document' means *any authorisation* issued by the authorities of a Member State *authorising* a third-country national to stay in its territory, *including the documents substantiating the authorisation* to remain in the territory *under temporary protection arrangements* or *until the circumstances preventing a removal order from being carried out no longer apply*, with the exception of *visas and residence authorisations* issued during the period required to determine the responsible Member State as established in this Regulation or during examination of an application for a residence permit.⁸

⁷ "Ritiro della domanda d'asilo": l'azione con la quale il richiedente asilo mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda d'asilo, conformemente alla legislazione interna, esplicitamente o tacitamente.

⁸ "Titolo di soggiorno": qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'istruzione di una domanda d'asilo o di una richiesta di permesso di soggiorno.

Quest'ultimo estratto riguarda un argomento legale di cruciale importanza per l'ingresso nel territorio comunitario – il documento di soggiorno – ed è interessante esaminarlo sia per il tipo di contenuto, sia per la strutturazione del paragrafo, ed infine per l'interesse per gli interlocutori, cioè, i richiedenti asilo. Infatti, il Regolamento, diversamente dalla Convenzione di Schengen, si rivolge ai richiedenti asilo politico, e non ai migranti economici. Pertanto, in termini di analisi del discorso, è possibile comparare le due fonti, ed evidenziarne somiglianze o differenze. L'estratto è costruito sulla base di terminologia arbitraria definita con i costrutti “*any authorisation*”, “*temporary protection arrangements*”, nonché su una costante ripetitività di azioni a carico degli Stati Membri, anche qui impostata tramite forme verbali non-finite (*authorising*).

3.3.1. Regolamento di Dublino – Riformulazione

Sulla base di quanto esposto sopra, appare necessario un processo di traduzione intra-linguistica (Gotti 2005, p. 205) che proponga una nuova formulazione dei precedenti paragrafi sulla base di specifiche regole di riformulazione. L'art. 9 che segue riporta dei paragrafi salienti della legge poiché riguardano le responsabilità degli Stati Membri nel vagliare una richiesta d'asilo, ed insieme una riproposizione del paragrafo, da una versione formale ad un registro più informale.

If the asylum seeker is in possession of a valid residence document, the Member State which issued the document shall be responsible for examining the application for asylum. If the asylum seeker is in possession of a valid visa, the Member State which issued the visa shall be responsible, unless the State issued the document on behalf or on the written authorisation of another State. In that case, this Member State shall be responsible for examining the application for asylum. Consultation doesn't represent 'written authorisation' within the meaning of this provision.⁹

Fra le principali modifiche apportate al documento originale è da sottolineare il passaggio dalla congiunzione formale *where* ad *if*, ed una differente rappresentazione della relazione fra gli Stati Membri attraverso la forma di due paragrafi suddivisi. Nella relazione fra traduzione e riformulazione, esistono differenti gradi di variazione, la cui proporzione può cambiare a

⁹ Traduzione della versione riformulata dell'art.9: “Qualora il richiedente asilo sia in possesso di un valido documento di soggiorno, lo Stato Membro che ha emesso il documento, è responsabile dell'esame della richiesta d'asilo. Se il richiedente asilo è in possesso di un visto valido, lo Stato Membro che ha emesso il visto è responsabile, a meno che lo Stato ha emesso il visto a nome di oppure sulla base di un'autorizzazione scritta di un altro Stato membro. In quel caso, lo Stato Membro è responsabile dell'esame della richiesta d'asilo. La semplice 'consultazione' non rappresenta 'un'autorizzazione scritta' ai fini di questa norma.

seconda degli interessi e della cultura dei riceventi che ne determinano le modifiche. Non si può, quindi, pensare ad una omogeneità nella rappresentazione della versione finale – ed inoltre, la versione ideale proposta alla fine è vagliata in base alle risposte fornite dai soggetti migranti.

Alla base della trasformazione vi sono anche il passaggio della diatesi passiva in *was issued* alla sua voce attiva, al fine di tematizzare l'attore responsabile del processo. Inoltre, il deittico formale e distante *the latter* è modificato nel dimostrativo “*this Member State*”, al fine di favorire un più alto grado di coesione nel paragrafo 2 dell'articolo, lì dove la relazione fra i due Stati Membri è maggiormente coinvolta e di interesse del ricevente, perché inerente alla responsabilità decisionale. Nella stessa prospettiva rientra la scelta di riformulare la frase “*Consultation doesn't represent written authorisation within the meaning of this provision*” come strategia di semplificazione per il richiedente asilo, a sostegno del suo diritto a presentare richiesta d'asilo.

4. Indagine etnometodologica – Risultati

Il testo sotto riportato esemplifica alcuni risultati di un'indagine etnometodologica condotta con un gruppo di migranti residenti nell'area di Lecce, a cui è stato richiesto un feedback sulle principali questioni oggetto dei documenti di legge. I soggetti intervistati sono parlanti non-nativi ed utilizzano ELF per valutare l'accessibilità (informatività) del testo. Infatti, l'analisi di questi protocolli ha lo scopo di favorire il processo di ‘linearizzazione’ (Brown e Yule 1983) desiderato dai migranti nel discorso, mentre l'analisi stessa delle ‘mosse conversazionali’, o *moves* (cf. Goffman 1981), ha l'obiettivo di analizzare il processo di interazione con i migranti. Il concetto di ‘linearizzazione’ è inteso nel senso di rappresentazione di un ordine di percezione, ma anche riattualizzazione del significato del discorso di Schengen sulla base di parametri socio-culturali e convenzioni delle culture d'arrivo.

I dati riportati e l'analisi sono determinanti al fine di (a) contribuire alla spiegazione ed alla congruità dei contenuti dei risultati dell'analisi critica del discorso proposta nelle precedenti sezioni e (b) considerare questioni importanti collegate alla validità dei due documenti legali: la Convenzione di Schengen e il Regolamento di Dublino. Perché un documento sia considerato ‘valido’, è necessario il suo riconoscimento da parte dei potenziali riceventi, incluse le difficoltà incontrate nell'accessibilità della procedura d'asilo. Questo dipende dai requisiti contestuali della ‘situazione’ del migrante.

Di seguito sono riportati i risultati dell'indagine etnografica, con riferimento ai dati dell'intervista sul campo con soggetti migranti kenyoti, ai

quali è anche stata richiesta una valutazione del grado di accessibilità degli estratti legali.

I: Intervistatore; KM1: primo migrante kenyota; KM2: secondo migrante kenyota.

I: I would like to know your view on two European legal documents regarding immigration and political asylum. May I ask you if you are familiar with them?

KM1: Personally, I think that most of the immigrants around don't get the information they wish to have. There is something quite various. You just don't know where to get information from. No contact exchange. There are things that you wish to get clear. Then, you have a residence permit in Italy and then maybe you have another one for Greece, a visa that allows you to stay. Is it a Schengen state, Greece? Is it appropriate? To those limits you simply get to know what you are expected to know and under what circumstances. I imagine some African countries, they may not consent to it.

I: Yes, perhaps also because the system changes.

KM2: If I get a visa from a Schengen state and then I come to Italy, is there a norm saying that the country where you enter is the one that provides you the residential permit? We need to target the people who live in a certain area, at a certain time. Then you evaluate.

KM1: the residential permit. no, the permit of stay.

I: May I ask you if you have ever had any difficulty with institutions here in Italy due to language, or any other reason?

KM1: It is just lack of information.

KM2: In Africa, this to us is a problem. An immigrant is not as an asylum seeker. The limit of that variation is important. It is important. It actually depends on the country you come from. They don't want to reveal their personal concept.

I: May I ask you now to indicate how clear the text is?

KM2: It is not a matter of saying how clear it is. It is just a possibility to get to know what you need.¹⁰

¹⁰ Traduzione dell'Intervista:

I: Vorrei conoscere il vostro punto di vista in merito a due documenti legali dell'Unione Europea in materia di Immigrazione e Asilo Politico. Posso chiedervi se avete familiarità con queste leggi?

KM1: Personalmente, credo che la maggior parte degli immigrati in zona non abbia accesso alle informazioni desiderate. Si tratta di qualcosa di 'vago'. Semplicemente non si sa dove recuperare le informazioni necessarie. Non vi è scambio. Ci sono cose che desideri chiarire. Può essere che ti ritrovi un permesso di soggiorno valido in Italia, ed un altro valido per la Grecia, un visto che ti permette di restare. La Grecia, è uno Stato Schengen? Entro certi limiti, puoi sapere cosa attenderti, e in quali circostanze. Immagino che alcuni Paesi africani, non consentano (tale conoscenza).

I: Anche perché il sistema è differente?

KM2: Se ottengo un visto da uno Stato Schengen ed arrivo in Italia, esiste una norma che permette al paese d'ingresso di fornire un permesso di soggiorno? Abbiamo bisogno di indirizzare la gente che vive in quest'area, in un dato momento. Così da valutare.

KM1: Il permesso di soggiorno, no, il documento di soggiorno.

A caratterizzare il contenuto dell'intervista è principalmente il riflesso nella lingua di un atteggiamento epistemologicamente orientato, cioè che esprime un senso di speculazione sui contenuti della legge. È una prospettiva avvalorata dalle mosse conversazionali successive, in particolare nella reazione del secondo soggetto kenyota, le cui parole sono sollecitate precisamente dalla questione del *visto di Schengen*. Nel co-testo di questa questione, il dubbio è esplicitato da richieste di ulteriori chiarimenti (“Is it a Schengen state, Greece? Is it appropriate?”) e dall’aggiunta di una mossa di ‘critica’ ed una *acknowledge move*. Il paragrafo seguente esplicita l’interpretazione del migrante kenyota intervistato:

To those limits you simply get to know what *you are expected to know* and under what circumstances. I imagine some African countries, they *may not consent* to it.¹¹

L’uso di domande e *tag-questions* è interpretato come un tentativo di sollecitazione di ulteriori informazioni da parte dell’intervistatore, e diventa dunque parte di uno *speech act* indiretto (Searle 1969).

Ugualmente interessante è l’analisi del secondo protocollo, riportato parzialmente sotto, con riferimento agli estratti di Dublino rilevanti per l’interlocutore, qui soggetti dell’Eritrea:

First of all, I’ve been in Germany. No, in Norway and I first heard about the Dublin when I entered the fingerprinting. If I *know* about fingerprinting, I *could decide* for another place. I didn’t have any idea about this Convention and this fingerprinting.¹²

Questa reazione è rappresentativa di un’appropriazione della legge europea sulla base dell’esperienza del sistema delle impronte digitali, sconosciuto

I: Posso chiedervi se avete avuto delle difficoltà con le istituzioni in Italia, a causa della lingua, o per altre ragioni?

KM1: E’ solo mancanza di informazione.

KM2: In Africa, questo rappresenta un problema. Un immigrato non è un richiedente asilo. Il limite di tale variazione è importante. Dipende dal paese di provenienza. Essi (gli immigrati), non vogliono rivelare la loro identità (di status).

I: Posso chiedervi di indicare quant’è chiaro il testo?

KM2: Non è questione di stabilire quant’è chiaro. Ma una possibilità di sapere ciò di cui si ha bisogno.

¹¹ “Entro certi limiti, puoi sapere cosa attenderti, e in quali circostanze. Immagino che alcuni Paesi africani, non consentano (tale conoscenza).”

¹² “In primo luogo, sono stato in Germania, no in Norvegia, ed ho sentito parlare di Dublino, quando per la prima volta sono entrato nel sistema delle impronte digitali. Se avessi saputo delle impronte digitali, avrei deciso di andare in un altro posto. Non avevo idea della Convenzione e di questo sistema delle impronte digitali.” (Entrambi i tempi verbali sono stati adattati all’italiano standard).

all'interlocutore. Tuttavia, la reazione definita attraverso una *challenge move* è indicativa di un'autenticazione della legge (Guido 2008) attraverso dei *markers* epistemici – i.e., *could decide* – che realizzano un'alternativa di scelta possibile, e dunque, una possibile soluzione alla non-conoscenza delle *routines* europee.

5. Conclusioni

Lo studio è nato dalla consapevolezza di come la questione della comunicazione interculturale sia divenuta di cruciale importanza negli ultimi anni nel Sud Italia. Fra i principali risultati, la necessità di riconsiderare la disponibilità cognitiva dei concetti legali come fondamentali per il successo di un'interazione specialistica, ma anche la possibilità di una nuova riformulazione del testo in modo che risulti accessibile ai gruppi di migranti presenti sul territorio. Il punto cruciale è stato rappresentato dall'analisi comparativa del sistema legale nell'Unione Europea, ed i limiti nell'adattamento per un sistema sopranazionale dei diversi stati nazionali europei. Il riferimento ai sistemi legali dei migranti ha rivelato un bisogno di cambiamento della scrittura legale europea che possa risultare più in linea con le aspettative pragmatiche del gruppo di rifugiati. Questo modello di analisi cognitivo-funzionale dovrebbe essere implementato ulteriormente per fornire soluzioni adeguate e più in linea con gli 'schemata' dei potenziali riceventi in termini di aspettative ed altri spunti culturali. Correlazioni fra la struttura del testo e le risposte sollecitate possono fornire suggerimenti validi per (a) comprendere l'attivazione di procedure legali negli stati d'origine dei migranti e (b) sollecitare ulteriori modifiche nella struttura originale del testo, in modo da prevenire fallimenti comunicativi, o sollecitazioni di 'non validità' nell'applicazione della legge.

Mariarosaria Provenzano è Ricercatrice e Professore Aggregato di Lingua e Traduzione – Lingua Inglese presso l'Università del Salento. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 'Sociologia delle Migrazioni e delle Culture'. I suoi interessi di ricerca riguardano l'ambito della semplificazione normativa del linguaggio legale dell'Unione Europea in materia di immigrazione e asilo politico. È autrice del volume *The EU Legal Discourse of Immigration. A Cross-cultural Cognitive Approach to Accessibility and Reformulation* (Franco Angeli 2008).

Riferimenti bibliografici

- Austin J.L. 1962, *How to Do Things with Words*, Clarendon Press, Oxford.
- Brown G. e Yule G. 1983, *Discourse Analysis*, Cambridge University Press, Cambridge.
- De Beaugrande R. e Dressler W. 1981, *Introduction to Text Linguistics*, Longman, Londra.
- Carrell P.L. e Eisterhold J.C. 1988, *Schema Theory and ESL Reading Pedagogy*, in Carrell P.L., Devine J. e Eskey D.E. (a cura di), *Interactive Approaches to Second Language Reading*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 73-92.
- Fairclough N. 1995, *Critical Discourse Analysis*, Longman, Londra.
- Goffman E. 1981, *Forms of Talk*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- Gotti M. 2005, *Investigating Specialized Discourse*, Peter Lang, Berna.
- Grice H.P. 1975, *Logic and Conversation*, in Cole P. e Morgan J.L. (a cura di), *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, Academic Press, New York, pp. 22-40.
- Guido M.G. 1999, *Processi di analisi e traduzione del discorso scientifico-settoriale inglese. Un modello psicopedagogico*, Armando Editore, Roma.
- Guido M.G. 2004, *Mediating Cultures. A Cognitive Approach to English Discourse for the Social Sciences*, LED, Milano.
- Guido M.G. 2008, *English as a lingua franca in cross-cultural immigration domains*, Peter Lang, Berna.
- Halliday M.A.K. 1994, *An Introduction to Functional Grammar*, Edward Arnold, Londra.
- Martin J. e White R. 2005, *The Language of Evaluation: Appraisal in English*, Palgrave Macmillan, Londra/New York.
- Provenzano M. 2003, *Problemi Traduttivi nella Documentazione ufficiale della Commissione Europea*, in Gallo G. (a cura di), *La Traduzione: un Panorama Interdisciplinare*, Besa Editrice, Nardò, pp. 291-300.
- Provenzano M. 2008, *The EU Legal Discourse of Immigration. A cross-cultural approach to accessibility and reformulation*, Franco Angeli, Milano.
- Searle J.R. 1969, *Speech Acts*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Sperti S. 2014, *Phonopragmatic Dimensions of ELF in Specialized Immigration Contexts*, Tesi di Dottorato, Università del Salento.
- Van Dijk T.A. 1980, *Macrostructures: An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition*, Erlbaum, Hillsdale.

Sitografia

Documentazione Ufficiale della UE:

<http://eur-lex.europa.eu/>; Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0019 – 0062 (Testo ufficiale in traduzione della Convenzione di Schengen).

<http://eur-lex.europa.eu/legal>

[content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal/content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=IT) (Testo del Regolamento di Dublino, Traduzione Ufficiale).